



IL DISEGNO DI LEGGE DI DELEGA AL GOVERNO PER L'ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO UE N. 655/2014 IN TEMA DI SEQUESTRO CONSERVATIVO DEI CONTI BANCARI

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il 6 settembre 2018 il disegno di legge contenente la “Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2018” (di seguito “**ddl**”), presentato il 26 settembre 2018 alla Camera dei Deputati e passato poi, il 4 ottobre 2018, all’esame del Senato per l’approvazione.

Tra l’altro, il ddl, all’art. 5, conferisce la delega al Governo per l’istituzione di una procedura per l’ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari, c.d. “**OESC**”, al fine di facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale e, a questo proposito, deve rilevarsi che già dal 18 gennaio 2017 è entrato in vigore il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 1823/2016 della Commissione del 10 ottobre 2016, con cui sono stati istituiti i Moduli di cui al Regolamento (UE) n. 655/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 (di seguito “**Regolamento**”) che, però, non trova applicazione per il Regno Unito e la Danimarca.

Il Regolamento Europeo 655/2014 e l’OESC

Il Regolamento, nell’ambito della cooperazione giudiziaria civile tra gli stati membri UE, ha introdotto l’OESC allo scopo di evitare che il debitore li possa facilmente sottrarre al soddisfacimento delle pretese creditorie attraverso atti di disposizione non soggetti ad alcuna forma di pubblicità.

La procedura contemplata dal Regolamento per recuperare i crediti in altri Paesi dell’UE (anche se un creditore non può presentare contemporaneamente, presso le diverse autorità giudiziarie più domande parallele di OESC nei confronti del medesimo debitore) **si affianca alle procedure già esistenti nei singoli sistemi nazionali: (a) è applicabile ai crediti pecuniari in materia civile e commerciale nei casi transnazionali**, indipendentemente dalla natura dell’autorità giudiziaria interessata, ossia nei casi in cui: **(i)** il creditore è domiciliato in uno Stato membro diverso da quello presso cui è tenuto il conto bancario su cui effettuare il sequestro; **(ii)** lo Stato membro dell’autorità giudiziaria che tratta la domanda di OESC è diverso dallo Stato membro ove è tenuto il conto bancario su cui effettuare il sequestro e, **(b) non si applica**, ex art. 2 del Regolamento, **alla materia fiscale, doganale o amministrativa** e agli *acta iure imperii*. Non rientrano nel suo campo di applicazione neppure i diritti patrimoniali derivanti da un regime patrimoniale tra coniugi o da rapporti con effetti assimilabili al matrimonio, i testamenti e le successioni, **i crediti nei confronti di un debitore assoggettato a una procedura concorsuale**, la sicurezza sociale e l’arbitrato.

La domanda di OESC: (a) può essere compilata dal creditore, **autonomamente** e anche senza l’ausilio di legali o esperti giuridici, e deve contenere le informazioni di cui all’art. 8 del Regolamento e, **(b)** deve essere depositata presso le competenti autorità giudiziarie utilizzando **un modulo standard** (di cui al Regolamento di Esecuzione n. 1823/2016).

Il creditore può domandare l’OESC:

(a) in mancanza di titolo, fornendo prove sufficienti in ordine al *fumus boni iuris* e al *periculum in mora* ex art. 7, **al giudice che dovrebbe pronunciarsi sul merito** in conformità delle pertinenti norme di competenza applicabili (art. 6, par. 1 del Regolamento), sia prima dell’avvio di un procedimento di merito

(in questo caso il creditore deve instaurare il relativo procedimento entro e non oltre 30 giorni dalla presentazione della domanda di OESC o entro 14 giorni dalla data di emissione dell'ordinanza, se questa data è posteriore, sia nel corso del processo di merito, fino a quando è stata emessa la decisione giudiziaria o è stata approvata o conclusa una transazione giudiziaria; se il creditore omette di provare l'avvio del procedimento di merito entro i predetti termini, gli effetti dell'ordinanza saranno revocati o cesseranno con conseguente informazione delle parti e, quindi, del debitore);

(b) ove il creditore abbia **già ottenuto una decisione giudiziaria o una transazione giudiziaria o un atto pubblico, alle autorità giudiziarie dello Stato membro in cui è stata emessa** la decisione giudiziaria o è stata approvata o conclusa la transazione giudiziaria, ovvero alle autorità giudiziarie all'uopo designate nello Stato membro in cui è redatto l'atto pubblico.

Il creditore (art. 14 del Regolamento) può chiedere all'autorità giudiziaria presso la quale è depositata la domanda di OESC che ottenga dall'autorità d'informazione dello Stato membro dell'esecuzione, **le informazioni necessarie per consentire l'identificazione della banca o delle banche e del conto corrente o dei conti correnti del debitore** (infatti, il creditore può avvalersi dell'OESC anche nel caso in cui inizialmente non disponga informazioni relative ai conti bancari del proprio debitore, formulato la richiesta di OESC).

L'autorità giudiziaria decide con una procedura scritta sulla base delle informazioni e prove fornite dal creditore nella domanda (se le ritiene insufficienti può chiedere al creditore di fornire ulteriori prove documentali ex art. 9 del Regolamento) ed **emette l'OESC, inaudita altera parte**, entro e non oltre: **(a)** 5 giorni lavorativi dal deposito della richiesta, nel caso in cui il creditore disponga già di un titolo; **(b)** 10 giorni lavorativi dal deposito della richiesta, nel caso la richiesta presentata prima che il creditore abbia ottenuto una decisione giudiziaria, una transazione giudiziaria o un atto pubblico (art. 6, par. 3 del Regolamento).

In merito all'esecuzione dell'OESC, che una volta adottata è riconosciuta negli Stati membri in modo automatico e senza procedure speciali, il Regolamento rinvia all'*iter* stabilito per i provvedimenti nazionali equivalenti nello Stato membro dell'esecuzione. **Quanto invece, all'attuazione**, l'OESC deve essere tempestivamente trasmessa alla banca che detiene il conto bancario del debitore affinché questa possa provvedere al blocco dell'importo indicato, oppure, ove previsto dal diritto nazionale, trasferisca l'importo sequestrato su un conto utilizzato ai fini della procedura. Entro la fine del terzo giorno lavorativo successivo all'attuazione dell'OESC, la banca o altro soggetto responsabile dell'esecuzione dell'ordinanza nello Stato membro dell'esecuzione emette la dichiarazione di avvenuta attuazione del sequestro conservativo con l'indicazione precisa degli importi sul conto sottoposti a sequestro.

Soltanto dopo l'emissione della dichiarazione su indicata il debitore viene informato del sequestro mediante notificazione o comunicazione dell'OESC e dei relativi allegati e, a questo punto, il debitore può esercitare il suo diritto di difesa, chiedendo la revoca o la modifica dell'OESC o la limitazione o cessazione dell'esecuzione.

I principi e i criteri direttivi che il Governo è tenuto a seguire per il recepimento del Regolamento

Riassunte, per sommi capi, le disposizioni contenute nel Regolamento, la Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle predette disposizioni, prevede, tra l'altro, all'art 5, che:

1. il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, con le procedure di cui all'art. 31 della legge n. 234 del 2012, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al Regolamento;

2. nell'esercizio della Delega, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'art. 32, della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) prevedere che per la domanda di OESC fondata su un credito risultante da atto pubblico è **competente il giudice del luogo in cui l'atto pubblico è stato formato**;

b) prevedere che le disposizioni nazionali in materia di **ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare** si applicano per l'acquisizione delle informazioni sui conti bancari del debitore, di cui all'art. 14 del Regolamento;

c) prevedere, agli effetti dell'art. 492-bis c.p.c. (in tema di ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare), la **competenza del presidente del tribunale di Roma** quando il debitore non ha la residenza, il domicilio o la dimora in Italia, ovvero se la persona giuridica non ha la sede in Italia;

d) prevedere che l'**impugnazione** di cui all'art. 21 del Regolamento avente ad oggetto la pronuncia del giudice singolo, che respinge in tutto o in parte la richiesta di OESC, si propone con ricorso **al tribunale in composizione collegiale** e che del collegio **non può fare parte il giudice che ha emanato il provvedimento di rigetto**;

e) prevedere che **per l'esecuzione dell'OESC si applica l'art. 678 c.p.c.** (dettato in tema di esecuzione sul sequestro conservativo sui mobili);

f) prevedere che per il procedimento di cui all'art. 33 del Regolamento è competente il **giudice che ha emesso l'ordinanza**;

g) prevedere che per il procedimento di cui all'art. 34 del Regolamento (in tema di **ricorso del debitore avverso l'esecuzione della OESC**) è competente il **tribunale del luogo in cui il terzo debitore ha la residenza**;

h) prevedere che il procedimento di cui all'art. 37 del Regolamento (in tema di **impugnazione dei provvedimenti emessi a seguito del ricorso del debitore ex artt. 33, 34 e 35 del Regolamento**) è disciplinato dall'art. 669-terdecies c.p.c. (in tema di reclamo contro i provvedimenti cautelari);

i) prevedere che, **quanto al contributo unificato**, si applicano gli importi di cui all'art. 13, co. 1, lett. b), e 1-bis, del d.p.r. 30.5.2002, n.115, per i procedimenti di cui agli artt. 21 e 37 del Regolamento; gli importi di cui all'art. 13, co. 3, del d.p.r. 30.5.2002, n.115, per i procedimenti di cui agli artt. 8, 33 e 35 del Regolamento; gli importi di cui all'art.13, co. 1, del d.p.r. 30.5.2002, n.115, per i procedimenti di cui all'art. 34 del Regolamento;

l) apportare alle disposizioni processuali civili e a quelle in materia di spese di giustizia ogni altra **modificazione e integrazione necessaria al coordinamento e al raccordo dell'ordinamento interno ai fini della piena attuazione** delle disposizioni non direttamente applicabili del Regolamento.

Conclusioni

L'applicazione del Regolamento potrebbe consentire, in effetti, una maggior tutela del ceto creditorio, soprattutto delle piccole e medie imprese, con il superamento del *forum executionis*, cioè dell'applicazione all'esecuzione forzata delle regole proprie dello Stato membro in cui l'esecuzione ha da svolgersi e potrebbe garantire quell'effetto sorpresa tale da consentire di evitare che il debitore si affretti a spogliarsi dei propri beni. Tuttavia, la complessità della normativa e la sua farraginosità, si pongono ancora come un ostacolo al raggiungimento di tali obiettivi. Non resta a questo punto che aspettare il dibattito parlamentare ed esaminare le decisioni delle autorità giudiziarie competenti.

Area di attività: *Litigation*

Contatti:



Avv. Sergio Sisia ssisia@rinaldilawf.com